



## Servizio gare e contratti

Monza, 31/10/2018

**Oggetto:** AVVISO DI RETTIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA Appalto del servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014. CIG 7632510281.

Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 28/09/2018 e pubblicato sulla GURI n. 116 del 05/10/2018, la Stazione appaltante ha disposto la rettifica della documentazione di gara per la correzione di meri errori materiali e/o refusi che non riguardano in alcun modo i requisiti economici o tecnici di partecipazione e nemmeno le condizioni di esecuzione del servizio ma solo aspetti già chiariti in altri documenti di gara al fine di precisare al meglio le previsioni della lex specialis di gara e per garantire maggiore coerenza tra i diversi documenti di gara tenendo conto delle segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute. Le suddette correzioni riguardano esclusivamente i documenti e le parti di seguito indicate:

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Art. 1: sostituita nel titolo (e nell'indice) la frase “*Modalità di affidamento*” con il termine “*Carattere*”.

1° comma. Eliminato il seguente capoverso: “*Il servizio verrà affidato mediante procedura ad evidenza pubblica. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) così come previsto dal comma 2 dell'art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto del D.Lgs. 50/2016. Eventuali offerte anomale verranno valutate ai sensi art.97 - Offerte anormalmente basse del D.Lgs. 50/2016. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi provati di forza maggiore, previsti dalla L. 146/90, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000. In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; rimane a carico della Società appaltatrice l'obbligo della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.*”

Nuovo articolo a seguito di modifica:



#### ART. 1 - Carattere dell'appalto

I servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di trasporto e di spazzamento specificati nel presente Capitolato sono assunti con Diritto di Privativa ai sensi di Legge dal Comune di Monza.

In capo all'Amministrazione comunale, in aderenza a quanto previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, rimarrà la stipula del contratto d'appalto con l'aggiudicatario definitivamente individuato dalla Stazione appaltante ed il pagamento delle fatture emesse dalla I.A.

Al Comune di Monza competerà la gestione ed il controllo di tutti i servizi oggetto dell'appalto ed in particolare:

- controllo liquidazione;
- applicazione di eventuali penali conseguenti a ritardi e/o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- tutti i rapporti con la ditta aggiudicataria per la gestione del servizio nel territorio del Comune;
- attivazione di modalità alternative o integrative di svolgimento del servizio di igiene sulla base di quanto previsto nel presente Capitolato;
- esercizio della facoltà di proroga come prevista nel presente Capitolato.

#### Art. 6:

1° comma aggiunto le parole *“da considerarsi”* e *“essenziali”*;

2° comma alla fine aggiunto quanto segue: *“previsti dalla L. 146/90, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000”*;

4° comma aggiunto quanto segue: *“Rimane a carico della Società appaltatrice l'obbligo della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.”*

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### ART. 6 - Obbligo di continuità dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposte alla normativa dettata dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore previsti dalla L. 146/90, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000.

Alla luce dell'art. 8 dell'Accordo nazionale di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi ambientali e/o servizi della collettività, si considerano indispensabili:

- Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge;
- Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio) dei mercati, delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale;
- Altre attività previste dallo stesso art. 8 o altre attività eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell'Accordo



Regioni - Enti Locali 6/7/1995, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 della Legge 146/1990.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*"Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*), nella legge 83/2000 (*"Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme. Rimane a carico della Società appaltatrice l'obbligo della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione. Nelle giornate di sciopero l'I.A. dovrà quindi garantire la raccolta innanzitutto presso gli istituti scolastici, le mense, le strutture sanitarie e la raccolta domiciliare e la pulizia della zona del centro storico.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune di Monza potrà sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 24.

E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune di Monza, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 11: sostituita nel titolo la frase *"Contenuti della relazione tecnica-illustrativa dell'offerente"* con *"Protezione dei dati personali degli utenti"*

Eliminato l'intero articolo ed inserito il seguente capoverso che in precedenza era riportato nell'Art. 38 *"L'I.A. ha l'obbligo di assicurare, ed essere in grado di comprovare, l'adeguatezza del trattamento dei dati personali nelle modalità individuate dal Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018 nel nostro ordinamento. L' I.A. ha l'obbligo di adottare le misure necessarie al fine di conformare la propria attività ai principi richiamati dal Provvedimento del Garante della Privacy "Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005" temperando l'esigenza di rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata, con il diritto degli interessati a non subire violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza, onde evitare di rendere conoscibili a terzi non autorizzati informazioni vietate in tema di effetti personali o addirittura concernenti la sfera della salute o di natura politica, religiosa o sindacale degli utenti del servizio ambientale."*

Nuovo articolo a seguito di modifica:

ART. 11 - Protezione dei dati personali degli utenti

L'I.A. ha l'obbligo di assicurare, ed essere in grado di comprovare, l'adeguatezza del trattamento dei dati personali nelle modalità individuate dal Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018 nel nostro ordinamento.

L'I.A. ha l'obbligo di adottare le misure necessarie al fine di conformare la propria attività ai principi richiamati dal Provvedimento del Garante della Privacy *"Raccolta differenziata dei rifiuti: indicazioni del Garante - 14 luglio 2005"* temperando l'esigenza di rispetto della disciplina sulla raccolta differenziata, con il diritto degli interessati a non subire



violazioni ingiustificate della propria sfera di riservatezza, onde evitare di rendere conoscibili a terzi non autorizzati informazioni vietate in tema di effetti personali o addirittura concernenti la sfera della salute o di natura politica, religiosa o sindacale degli utenti del servizio ambientale.

#### Art. 16

1° Comma: prima della parola “prezzi” inserito “nuovi” e dopo la frase “saranno fissati” è stato eliminato “in contraddittorio tre le parti”. Dopo “di cui all’art.” è stata sostituita la frase “136 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni” con la frase “106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità illustrate nelle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, approvate con DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### ART. 16 - Adeguamento e variazione dei servizi

L’I.A. si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Comune di Monza, i servizi indicati nel presente Capitolato all’art. 2 e all’art. 5. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata Relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Comune di Monza in base ai costi previsti nello specifico elenco prezzi (Allegato 1 del DTP) ed assumendo, per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo, anche i ribassi di costo unitari indicati nell’offerta economica formulata dall’I.A. Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell’elenco prezzi, per la loro valutazione i nuovi prezzi saranno fissati secondo i principi di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità illustrate nelle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, approvate con DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Comune di Monza potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l’espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L’I.A. sarà tenuta ad eseguire i servizi sostitutivi di cui sopra mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

#### Art. 19

Eliminato il testo a partire dal seguente capoverso: “L’I.A. indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura ....” fino a “alla medesima gara”

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### ART. 19 - Disciplina del subappalto e della cessione

E' fatto esplicito divieto di cessione di contratto di sub-appalto. Nel caso di subappalto è fatto obbligo all’I.A. di trasmettere al Comune di Monza, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato



nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori (art. 105 - *Subappalto*, comma 13, del D.Lgs. 50/2016).

#### Art. 23

1° comma sostituito: *“Il Comune di Monza potrà applicare le ulteriori seguenti penalità:”* con *“Ad integrazione di quanto stabilito nell’Art. 20 - Obiettivi minimi e relative premialità o penalità il Comune di Monza potrà applicare le ulteriori seguenti penalità:”*

Al punto 2) dell’elenco inserito alla fine del capoverso la frase *“e del Disciplinare tecnico prestazionale (allegato 3 al CSA).”*

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### ART. 23 - Modalità di applicazione delle penalità

Ad integrazione di quanto stabilito nell’Art. 20 - Obiettivi minimi e relative premialità o penalità il Comune di Monza potrà applicare le ulteriori seguenti penalità:

1) In caso di conferimento a smaltimento come rifiuti urbani residui di rifiuti provenienti da raccolte differenziate da parte degli utenti domestici o non domestici, il Comune di Monza potrà applicare all’I.A. sanzioni amministrative da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.000,00, mediante provvedimento a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune di Monza. Resta comunque salva la facoltà del Comune di Monza di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi di tale inadempienza, come previsto all’art. 25. In caso di inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti, il Comune di Monza potrà applicare all’I.A. sanzioni amministrative da un minimo di € 1.000,00 (mille) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), mediante provvedimento a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune di Monza. Resta comunque a carico dell’I.A. l’obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell’infrazione. L’applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l’I.A. avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell’I.A. saranno opportunamente valutate e considerate per l’eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata RR al domicilio dell’I.A. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

2) Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, pulizia del suolo pubblico sia manuale che automatizzata, il Comune di Monza, in caso di mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata raccolta dei sacchetti, la raccolta indifferenziata dei rifiuti differenziati, il mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti od il mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili da raccolta differenziata, la mancata vuotatura dei contenitori e di quelli della piattaforma ecologica, la mancata vuotatura dei cestini stradali, il mancato spazzamento di una via o di un’area pubblica, detarrà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune di Monza tramite pec e/o raccomandata, la somma da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni contestazione, a meno che il fatto non costituisca una inadempienza di gravità sufficiente per



applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in occasione della mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nei diversi articoli del presente Capitolato e del Disciplinare tecnico prestazionale (allegato 3 al CSA).

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza e le somme saranno accantonate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'I.A. anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento e/o nel disciplinare prestazionale del Comune di Monza, sono inoltre applicate le seguenti penalità:

OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (IN EURO)
Esecuzione dei servizi	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni giorno	2.000,00 per mancato servizio
Modalità esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione).	150,00 per singola contestazione
Esecuzione incompleta	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo servizio	250,00 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	150,00 per singola contestazione
Variazione delle modalità organizzative	Mancata esecuzione dei servizi richiesti dal Comune di Monza	200,00 per giorno di ritardo
Reportistica	Mancata consegna di documentazione amministrativa - contabile	150,00 per giorno di ritardo
Mezzi/Attrezzature	1) Inadeguato stato di manutenzione degli mezzi e attrezzature impiegate; 2) malfunzionamento del sistema GPS di localizzazione della flotta;	1.000,00 per singola contestazione
Mezzi/Attrezzature	Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder.	10,00 per singola contestazione
Obblighi	Non aver tenuto sollevato indenne il Comune di Monza da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto	3.000,00 per singola contestazione
Rapporto con l'utenza	Scorretto comportamento, mancata identificazione del personale e/o dei mezzi tramite cartellini di riconoscimento (dipendenti) o adesivi (per i mezzi); violazione dei principi di riservatezza delle informazioni	50,00 per singola contestazione
Comunicazioni	mancato funzionamento di numero verde, fax o email per comunicazioni dei cittadini	100,00 €/giorno x segnalazione
Campagne informazione e sensibilizzazione	informazione non effettuata periodicamente; documentazione a supporto incompleta o inesatta ai sensi dell'art. 34 del presente CSA;	1.000,00 €/violazione



	documentazione non inoltrata correttamente. (Oltre alla decurtazione del valore della campagna informativa previsto nel canone del servizio).	
<b>Raccolta e smaltimento rifiuti</b>	Conferimento all'impianto di trattamento dei rifiuti urbani residuali di rifiuti provenienti da RD, o da utenti non abilitati al conferimento di RU o assimilati	<b>2.000,00 euro/violazione</b>
<b>Personale</b>	Mancata corrispondenza tra operatori che devono essere previsti (in funzione dei rispettivi servizi, per qualifiche, ore dedicate, numero) e quelli realmente attivati in riferimento ai successivi Art. 31 - Personale in servizio e 35 - Avvio dei Servizi (art. 6 del DPT)	<b>500,00 per giorno di difformità</b>
<b>Mezzi</b>	Mancata corrispondenza tra dotazioni di mezzi di servizio rispetto a quanto indicato al successivo art. 32 - mezzi ed Attrezzature	<b>500,00 € x ogni giorno di difformità. 2.000 € al giorno dopo la quinta contestazione</b>
<b>Mezzi ed attrezzature</b>	Mancata messa in servizio dei mezzi e delle Attrezzature, nei termini indicati nel successivo art. 32 - Mezzi ed Attrezzature, e 35 - Avvio dei servizi (art. 6 del DPT)	<b>500,00 per giorno di ritardo</b>
<b>Controllo</b>	Mancato o cattivo funzionamento, o difformità prestazionale, del funzionamento di controllo remoto sito presso il Comune di Monza, di cui all'art. 10	<b>500,00 € x ogni giorno di malfunzionamento . 2.000 € al giorno dopo la quinta contestazione</b>
<b>Controllo</b>	Mancata trasmissione, con le modalità indicate all'Art. 10, della Programmazione dei Servizi o della Reportistica	<b>200 € x ogni difformità, al giorno</b>
<b>Comunicazioni</b>	Mancato o cattivo funzionamento, o difformità prestazionale, del Sito Web rispetto ai contenuti di cui all'art. 34	<b>200,00 €/giorno x segnalazione</b>
<b>Campagna di comunicazione</b>	mancato avvio nei termini prescritti della Campagna di comunicazione e della distribuzione dei contenitori, di cui all'artt. 34 e 35 del C.S.A	<b>1.000,00 per giorno di ritardo</b>
<b>Piattaforma ecologica comunale</b>	gestione deficitaria della Piattaforma Ecologica comunale	<b>1.000,00 per singola violazione</b>
<b>Altre</b>	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	<b>150,00 per singola inadempienza</b>

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Monza nei confronti dell'I.A. per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'I.A. rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'I.A. non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di Monza, questa, a spese dell'I.A. stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Monza sulla rata del canone in scadenza.



E' facoltà del Comune di Monza risolvere il Contratto qualora l'I.A. si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell'organizzazione dei servizi, o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo.

#### Art. 25 - Risoluzione del contratto di servizio

Al comma 1 inserito il seguente capoverso: *“Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 ed il Sindaco del Comune di Monza si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del DL 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nonché alle seguenti condizioni:”*

Al comma 2 inserito un elenco puntato. Al terzo punto dell'elenco puntato dopo la frase *“prolungata del servizio”* inserita la parola *“qualora”* e dopo la frase *“di forza maggiore”* eliminata la frase *“il comune di Monza potrà decidere la risoluzione del contratto”*

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### ART. 25 - Risoluzione del contratto di servizio

Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 ed il Sindaco del Comune di Monza si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del DL 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nonché alle seguenti condizioni:

- Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell'I.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società;
- In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l'I.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto;
- in caso di interruzione totale e prolungata del servizio qualora non sussistono cause di forza maggiore.



Sono dedotte, inoltre, quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il subappalto del servizio non autorizzato e/o cessione del contratto;
- le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e smi.
- mancata corrispondenza tra operatori che devono essere previsti (in funzione dei rispettivi servizi, per qualifiche, ore dedicate, numero) e quelli realmente attivati in riferimento a quanto previsto al successivo Art. 31 - Personale in servizio e 35 - Avvio dei Servizi;
- mancata messa in servizio dei mezzi e delle attrezzature, nei termini indicati dal successivo art. 32 - Mezzi ed Attrezzature, e 35 - Avvio dei servizi;
- mancato avvio della Campagna di comunicazione nei termini prescritti dall'Art. 35 - Avvio dei servizi del CSA;
- mancata distribuzione dei contenitori, di cui agli Art. 34 e 35 del presente C.S.A.
- accertamento delle situazioni previste dall'art.108 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs n.50 del 2016 e s.m.i.;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n.136/2010;
- accertamento delle cause di decadenza, sospensione e divieto, nonché delle situazioni previste dalla legge Antimafia n. 159/2011;

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti:

- a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del Contratto;
- c) mancata acquisizione a titolo definitivo entro sei mesi dal verbale di consegna del servizio di uno o più spazi idonei al ricovero e lavaggio degli automezzi di cui all'art. 33 del presente CSA;
- d) il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata del 70% entro il termine del secondo anno di contratto;
- e) il conferimento di rifiuti differenziati in discarica;
- f) mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti dall'art. 35 del presente Capitolato;
- g) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- h) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- i) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a dieci nell'arco di 12 mesi;
- j) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato comportasse l'applicazione di penali di cui all'art. 20 del presente C.S.A. per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di RD, per un importo annuale superiore al 4% del valore annuale contrattuale;
- k) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;



- l) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali (ad es. per il tempestivo pagamento dei contributi previdenziali e/o per la messa a disposizione dei servizi e dei presidi necessari alla prevenzione degli infortuni);
- m) mancato avvio nei termini prescritti della Campagna di comunicazione e della distribuzione dei contenitori, di cui all'art. 25 del D.T.P.;
- n) gestione deficitaria della Piattaforma Ecologica comunale;
- o) inadempimento totale o parziale nell'assolvimento dei servizi base previsti nel D.T.P.

Nei casi precedentemente indicati ai sensi dell'art. 1454 del c.c. il Comune di Monza, a mezzo di regolare diffida del R.U.P., è tenuto a concedere all'I.A. un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all'I.A. e il Comune di Monza avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

#### Art. 26

1° comma. Al termine della frase dopo la frase *“dell'accordo bonario”* inserita la frase *“saranno inviate al Foro di Monza quale Autorità Giudiziaria competente per il territorio del Comune di Monza”* ed eliminata invece la frase *“saranno inviate all'Autorità Giudiziaria competente per territorio.”*

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### ART. 26 - Riferimento alla legge e controversie

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno inviate al Foro di Monza quale Autorità Giudiziaria competente per il territorio del Comune di Monza.

#### Art. 29

4° comma. Al termine della frase dopo la frase *“di subappalto o cottimo”* inserita la frase *“I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo”* ed eliminata invece la frase *“Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza”*

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### ART. 29 - Sicurezza sul lavoro

Il Comune di Monza considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale e giuridico e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente Capitolato stabilisce quindi come prima regola per l'I.A. quella che le attività che sono oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale. Quanto indicato (incluse tutte le dichiarazioni



richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto o cottimo. I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. L'I.A. si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori. L'I.A. si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare l'I.A. dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'I.A., entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, dovrà presentare il proprio «Documento di valutazione dei rischi». Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune di Monza, dovrà essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per il Comune di Monza. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato il Comune di Monza potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Quanto previsto dal presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'I.A. per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, ditte in sub appalto od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'I.A. di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Comune di Monza per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati

#### Art. 32

3° comma: Dopo la frase “nei primi sei mesi” eliminata la frase “*di avvio dei servizi*” e sostituita con la frase “*dalla stipula del contratto*”.

4° comma: sostituire nei primi tre mesi con nei primi 6 mesi

5° comma: Dopo la frase “Entro i primi sei mesi” eliminata la frase “*dall'avvio dei servizi*” e sostituita con la frase “*dalla stipula del contratto*”.

I sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziato devono essere di colore grigio e non viola

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### ART. 32 - Mezzi e attrezzature

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà disporre di un numero sufficiente di attrezzature e mezzi idonei a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti ed assumere quale standard minimo di servizio il seguente fabbisogno di attrezzature e mezzi:



Tabella 2 - Elenco delle attrezzature fisse

	Tipo di fornitura	n°
<b>TOTALE RACCOLTA</b>	Mastello 20-25 lt	8.662
	Mastello 30-40 lt	17.074
	Roller per raccolta cartone	200
	Bidone 120 lt con tag UHF	9.776
	Bidone 240 lt con tag UHF	8.517
	Bidone 360 lt con tag UHF	4.735
	Cassonetto 660-770 lt con tag UHF	2.397
	Cassonetto 1100-1300 lt con tag UHF	12
	Contenitori da interni per ut. domest.	50.748
	Compostiera da 360 litri per UD aderenti al compost. dom.	300
	Container vari per trasporto	10
	Contenitori vari presso CCR	23
	<b>TOTALE RACCOLTA E TRASPORTO</b>	<b>102.454</b>
<b>SPAZZ. E SERV. ACC.</b>	Cestini Stradali 70 lt	500
	Cestini stradali quattro scomparti	50
	<b>TOTALE SPAZZ. E SERV. ACCESSORI</b>	<b>550</b>

Tabella 3 - Elenco dei contenitori non ammortizzabili

	Spese materiale non ammortizzabile	n° all'anno
RESIDUO	Sacchi PE 70 lt con tag UHF per UD racc. domic.	1.877.676
RESIDUO	Sacchi PE 70 lt con tag UHF per UnD racc. domic.	930.136
PLAST. E MET.	Sacchi PE 110 lt per UD racc. domic.	2.638.896
SPAZZAMENTO	Buste da 70 litri per cestini	119.800
<b>TOTALE</b>		<b>5.566.508</b>

Tabella 4 - Elenco dei mezzi

	Tipo di fornitura	Media mezzi/sett.
<b>TOTALE RACCOLTA</b>	autocompattatore da mc. 26 a caric. posteriore	5,00
	autocompattatore da mc. 15	1,00
	minicompattatore da mc. 10	7,00
	autocarro con cost. e vasca da 7 mc	16,00
	autocarro con cost. e vasca da 5 mc	15,00
	automezzo per movimentazione container	4,00
	Costipatore a doppia vasca (4-5 mc+2-3 mc)	2,00
	Costipatore elettrico (4 mc)	3,00
	Lavaggio cassonetti e container c/o CCR	2,00
	<b>TOTALE RACCOLTA E TRASPORTO</b>	<b>55,00</b>
<b>SPAZZ. E IGIENE URBANA</b>	autocarro elettrico	38,00
	minispazzatrice da 2 mc	1,00
	spazzatrice compatta da 4 mc	6,00
	spazzatrice media da 6 mc	7,00
	auto spurgo con canal jet	2,00
	automezzo lavastrade con cisterna 8 mc	4,00
	autocarro da mc. 7 con sponda autocaricante	1,00
	automezzo con vasca da 25 mc. con gru	1,00
<b>TOTALE SPAZZ. E SERV. ACCESSORI</b>	<b>60,00</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>115,00</b>	



L'I.A. potrà variazione in aumento o in diminuzione il numero e/o la tipologia dei suddetti standard dei mezzi e delle attrezzature per una percentuale massima del 10%.

L'I.A. si impegna a utilizzare attrezzature e mezzi nuovi e che dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché debitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 con l'unica esclusione dei mezzi utilizzati nei primi sei mesi dalla stipula del contratto come disciplinato nel successivo art. 35 del CSA. Resta a carico dell'I.A. l'eventuale sostituzione dei mastelli/bidoni danneggiati, smarriti o sottratti agli utenti nella misura massima del 2 % del totale dei contenitori distribuiti per ogni anno di appalto. Tutti gli automezzi, senza alcuna esclusione, dovranno:

- 1) prevedere uno standard di manutenzione tale da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per i lavoratori;
- 2) prevedere uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all'appalto che assicuri la perfetta tenuta delle vasche di raccolta dei liquami;
- 3) prevedere uno standard di manutenzione degli automezzi assegnati all'appalto che assicuri livelli di rumorosità dei motori e delle attrezzature degli automezzi rispettivamente non superiori ai limiti previsti dalla carta di circolazione e dalla direttiva macchine in materia di emissioni acustiche;

#### Specifiche tecniche minime degli automezzi

I predetti veicoli, con l'unica esclusione dei mezzi utilizzati nei primi sei mesi, dovranno essere elencati e esaustivamente descritti nell'offerta, indicando:

- a) quantità;
- b) tipologia e caratteristiche tecniche;
- c) capacità (volume) e portata legale;
- d) anno di immatricolazione;
- e) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.

Entro i primi sei mesi dalla stipula del contratto, i suddetti veicoli dovranno quindi essere immatricolati e dovranno essere di categoria di emissione non inferiore a **euro 6** oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL. Il rispetto di tale requisito dovrà essere dimostrato da parte dell'offerente in fase di offerta, dalle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare o da carte di circolazione.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere acquisiti nel numero e nella tipologia necessaria a garantire la corretta ed efficace effettuazione dei servizi.

L'I.A. si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

Non saranno mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione dovranno essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.



L'I.A. è tenuta alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.

Le fiancate laterali dei mezzi dovranno poter portare, su richiesta del Comune di Monza e senza oneri aggiuntivi, pannelli comunicativi inerenti iniziative del Comune di Monza (es. comunicazione ambientale). La realizzazione dei detti pannelli è di spettanza dell'I.A. su bozzetti grafici sottoposti all'approvazione del Comune di Monza.

L'I.A. si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale. Le caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati devono essere tali per cui le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli consentano agevolmente il transito, la fermata e le manovre in genere, nel rispetto delle norme sulla circolazione, tenuto conto della rete stradale esistente.

I mezzi di servizio per la raccolta del rifiuto secco residuale, dell'umido, del verde, della carta e cartone, della plastica e lattine e del vetro dovranno essere inoltre dotati di strumenti elettronici di riconoscimento (codici a barre, transponder, ecc.) dei contenitori dei rifiuti raccolti presso le singole utenze per consentire l'adozione di modalità di tariffazione puntuale volumetrica dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente. Il Comune di Monza avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità, compreso la data di immatricolazione, di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'I.A. e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'I.A. intenderà usare nell'esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e risultare in regola con la normativa regionale (L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni) in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera nonché trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. L'I.A. dovrà garantire inoltre che:

- a) in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, gli automezzi dovranno essere sostituiti da apposite riserve che l'I.A. avrà cura di mettere a disposizione in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.
- b) assicurare la perfetta tenuta stagna allo scopo di evitare eventuale perdita di liquidi;
- c) assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone, cose o animali, arrecati da automezzi ed attrezzature utilizzate;
- d) garantire il pronto recupero del rifiuto che per qualsiasi ragione dovesse, durante lo svolgimento del servizio, essere sparso lungo i percorsi di pertinenza;

Il Comune di Monza si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di efficienza dei veicoli e misurazioni dei livelli



di rumorosità e delle emissioni di gas. L'I.A., sin d'ora, accetta tali verifiche.

#### Attrezzature

1. L'I.A. deve fornire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. Le predette attrezzature dovranno essere elencate e esaustivamente descritte nell'offerta, indicando:

- a) quantità;
- b) tipologia e caratteristiche tecniche;
- c) capacità (in volume);
- d) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarle, ivi compresi disegni, documentazione fotografica e schede tecniche.

Tutte le attrezzature dovranno essere fornite dall'I.A. in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche e dovranno contenere almeno il 30% di materiale riciclato, con l'eccezione dei sacchetti per la raccolta domiciliare della frazione organica che dovranno essere sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. I contenitori destinati a condomini, qualora posti in aree accessibili al pubblico, dovranno essere dotati di sistema di chiusura gravimetrica ad accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento (ad es. chiavistello). Il rispetto dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato con la presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di scheda tecnica del produttore dei contenitori e/o di certificazione di parte terza.

I sacchi in polietilene di colore grigio semitrasparente velato da litri 70-80 per la raccolta del residuo indifferenziato ed i sacchi in polietilene di colore giallo semitrasparente velato per la raccolta del multimateriale da litri 110 dovranno essere conformi alla norma UNI 7315 e forniti annualmente nelle quantità stabilite dal Disciplinare Tecnico Prestazionale. Le attrezzature indicate nell'offerta dovranno essere effettivamente destinate all'esecuzione dei servizi e tali da soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche e soddisfare le caratteristiche minimali descritte nell'allegato 2 del DTP.

Per l'avvio dei nuovi servizi, l'I.A. dovrà procedere alla fornitura delle attrezzature necessarie almeno quindici giorni prima dell'avvio degli stessi. Ai fini delle consegne, l'I.A. dovrà predisporre i kit di attrezzature pronti per l'utilizzo da parte degli utenti.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle attrezzature. Nel caso di comprovata inidoneità delle stesse, ordinerà che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'I.A. è tenuto a provvedervi senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani dovranno essere conformi alle caratteristiche minime riportate nell'Allegato 2 al DTP. In particolare, quelli depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, dovranno avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati da parte degli utenti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;



- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

L'I.A. dovrà curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature per lo svolgimento dei servizi (a titolo esemplificativo, cassonetti, sacchi, mastelli e contenitori di varia volumetria e tipologia). Ove le predette attrezzature fossero deteriorate e non più funzionali al servizio, l'I.A., a sue spese, le dovrà sostituire con attrezzature aventi caratteristiche simili. I criteri generali di attribuzione dei contenitori alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche sono indicati nel DTP.

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature sono indicate nell'Allegato 2.

Alla scadenza naturale del contratto, tutti i contenitori (cassonetti, sacchi, mastelli, ecc.) forniti dall'I.A. resteranno di proprietà del Comune in applicazione dell'art. 10 del DPR 168/2010 summenzionato. Art. 38

Eliminato l'intero articolo il cui contenuto è stato inserito nell'art. 11

## SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 12

Eliminato dal titolo dell'articolo la parola *"integrata"* ed inserito *"residui e trasporto"*

Inserito il seguente capoverso: *"(nota: si farà esplicito riferimento agli art. 4 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)"*

Art. 13

Inserita la parola *"differenziata"* nel titolo dell'articolo.

Inserito il seguente capoverso: *"(nota: si farà esplicito riferimento agli art. 5-13 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)"*

Art. 14

Inserito il seguente capoverso: *"(nota: si farà esplicito riferimento all'art. 17-22 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)"*

Art. 15

Inserito il seguente capoverso: *"(nota: si farà esplicito riferimento all'art. 26 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)"*

Art. 16

Modificato il titolo *"Modalità di comunicazione e di distribuzione dei contenitori"*

Inserito il seguente capoverso: *"(nota: si farà esplicito riferimento all'art. 25 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)"*

Art. 17

Modificato il titolo *"Modalità di gestione della piattaforma ecologica"*



Inserito il seguente capoverso: “(nota: si farà esplicito riferimento all’art. 24 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)”

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### **CAPO QUARTO - MODALITÀ DI GESTIONE Dei servizi**

(nota: si farà esplicito riferimento al disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)

Articolo 12 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani residui e trasporto  
(nota: si farà esplicito riferimento agli art. 4 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)

Articolo 13 - Modalità gestionali dei servizi di raccolta differenziata e trasporto  
(nota: si farà esplicito riferimento agli art. 5-13 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)

Articolo 14 - Modalità gestionali dei servizi di spazzamento e lavaggio  
(nota: si farà esplicito riferimento agli artt. 17-22 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)

Articolo 15 - Modalità gestionali degli eventuali servizi accessori  
(nota: si farà esplicito riferimento all’art. 26 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)

Articolo 16 - Modalità di comunicazione e distribuzione dei contenitori  
(nota: si farà esplicito riferimento all’art. 25 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)

Articolo 17 - Modalità di gestione della Piattaforma ecologica  
(nota: si farà esplicito riferimento all’art. 24 del disciplinare tecnico prestazionale ed ai servizi migliorativi proposti in sede di gara)

#### **Art. 19**

Nel secondo comma dopo la parola “correzioni” eliminato “al Piano economico finanziario e al corrispettivo” ed inserito “al relativo corrispettivo”. Dopo la frase “deve essere attuata.” inserito il seguente capoverso: “Nel caso in cui fosse necessario introdurre nell’appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell’elenco prezzi, per la loro valutazione i nuovi prezzi saranno fissati secondo i principi di cui all’art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità illustrate nelle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, approvate con DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. successive modifiche ed integrazioni”. Dopo il suddetto capoverso eliminata la frase “Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra, si ricorrerà innanzitutto al Comitato tecnico di cui all’art. 40, secondo quanto previsto anche dall’art. 44.”

Al comma 6 dopo la frase “dell’efficienza della gestione” inserito il seguente capoverso: “Come specificato nel punto 16 del Disciplinare di gara le varianti proposte dall’offerente risultano ammissibili esclusivamente se non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di



*alterare la natura generale del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”*

*Nuovo articolo a seguito di modifica:*

**Articolo 19 - Varianti organizzative e gestionali dei servizi**

Il Comune di Monza si riserva il diritto di variare l'organizzazione del servizio per adeguarlo a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Amministrazione comunale comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al relativo corrispettivo, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Il Comune di Monza concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

Nel caso in cui fosse necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e specificati nell'elenco prezzi, per la loro valutazione i nuovi prezzi saranno fissati secondo i principi di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità illustrate nelle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, approvate con DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. successive modifiche ed integrazionill Gestore è tenuto ad adeguare i servizi nei termini previsti dal Comune, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultimo e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'adeguamento del servizio richiesto dal Comune.

Il Gestore può proporre varianti all'organizzazione del servizio descritto nel presente contratto purché dimostri che le stesse non comportano un peggioramento dei livelli di servizio e dell'efficienza della gestione. Come specificato nel punto 16 del Disciplinare di gara le varianti proposte dall'offerente risultano ammissibili esclusivamente se non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge, ordinanze o di regolamento, essa non può essere respinta dal Comune di Monza, il quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al Comitato tecnico di cui all'art. 40, secondo quanto previsto anche dall'art. 44. Tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.

**Art. 28 - Passaggio del personale al nuovo Gestore  
sostituire 1° gennaio 2018 con 31 Gennaio 2018**

*Nuovo articolo a seguito di modifica:*

**Articolo 28 - Passaggio del personale al nuovo Gestore**

Il personale che, alla data del 31 gennaio 2018 operava alle dipendenze del gestore dei servizi comunali di igiene urbana, è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.



L'elenco del personale impiegato, alla data del 31 gennaio 2018, oggetto del passaggio diretto, è quello indicato dall'allegato K al presente Contratto.

La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo sopra indicato è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite nell'art. 37.



#### Art. 37

Inserito al primo comma il seguente periodo: *“Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui all’art.108 del D.Lgs 50/2016 ed il Sindaco del Comune di Monza si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del DL 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nonché alle seguenti condizioni:*

- *il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’I.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.*
- *In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’I.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto;*
- *in caso di interruzione totale e prolungata del servizio qualora non sussistono cause di forza maggiore, il Comune di Monza potrà decidere la risoluzione del Contratto”*

lettera i) sostituito 4% con 10%

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### Articolo 37 - Cause di inadempimento, risoluzione del Contratto

Per le modalità di scioglimento del vincolo negoziale, si osservano le disposizioni di cui all’art.108 del D.Lgs 50/2016 ed il Sindaco del Comune di Monza si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del DL 90/2014 convertito in legge 114 del 2014. Per le cause di risoluzione del contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e del codice degli appalti (art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nonché alle seguenti condizioni:

- il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’I.A. o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
- In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’I.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto;



- in caso di interruzione totale e prolungata del servizio qualora non sussistono cause di forza maggiore, il Comune di Monza potrà decidere la risoluzione del Contratto

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il subappalto del servizio non autorizzato e/o cessione del contratto;
- le modificazioni soggettive alla composizione del ATI e/o del Consorzio;
- il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e smi.
- mancata corrispondenza tra operatori che devono essere previsti (in funzione dei rispettivi servizi, per qualifiche, ore dedicate, numero) e quelli realmente attivati in riferimento a quanto previsto all'Art. 31 - Personale in servizio e 35 - Avvio dei Servizi del CSA;
- mancata messa in servizio dei mezzi e delle attrezzature, nei termini indicati dall'art. 32 - Mezzi ed Attrezzature, e 35 - Avvio dei servizi del CSA;
- mancato avvio della Campagna di comunicazione nei termini prescritti dall'Art. 35 - Avvio dei servizi del CSA;
- mancata distribuzione dei contenitori, di cui agli Art. 34 e 35 del C.S.A.
- accertamento delle situazioni previste dall'art.108 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs n.50 del 2016 e s.m.i.;
- applicazione di un ammontare complessivo di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n.136/2010;
- accertamento delle cause di decadenza, sospensione e divieto, nonché delle situazioni previste dalla legge Antimafia n. 159/2011.

Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti:

- a) il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata del 70% entro il termine del secondo anno di contratto;
- b) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto;
- d) il conferimento di rifiuti differenziati in discarica;
- e) mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti dall'art. 35 del C.S.A.;
- f) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- g) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- h) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non dovranno essere superiori a dieci nell'arco di 12 mesi;
- i) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal C.S.A. comportasse l'applicazione di penali di cui all'art. 23 del C.S.A., anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;



- j) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
- k) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali (ad es. per il tempestivo pagamento dei contributi previdenziali e/o per la messa a disposizione dei servizi e dei presidi necessari alla prevenzione degli infortuni);
- l) mancato avvio nei termini prescritti della Campagna di comunicazione e della distribuzione dei contenitori, di cui all'art. 25 del D.T.P.;
- m) gestione deficitaria della Piattaforma Ecologica comunale;
- n) inadempimento totale o parziale nell'assolvimento dei servizi base previsti nel D.T.P.

Nei casi precedentemente indicati ai sensi dell'art. 1454 del c.c. il Comune di Monza, a mezzo di regolare diffida del R.U.P., è tenuto a concedere all'I.A. un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del contratto di servizio. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all'I.A. e il Comune di Monza avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

In caso di risoluzione totale del contratto per applicazione del disposto di cui al primo e secondo comma del presente articolato, la ditta non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, né indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l'integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite.

In caso di risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 38, viene prevista:

1. l'applicazione del disposto di cui all'ex articolo 6 del CCNL, se e in quanto applicabile, per il personale in servizio all'atto del passaggio di gestione;
2. l'eventuale acquisto delle attrezzature in uso esclusivo per i servizi revocati, al prezzo d'acquisto, debitamente documentato, decurtato del deprezzamento commerciale e delle quote di ammortamento già effettuate, o in alternativa il riconoscimento della quota forfettaria del 50% degli oneri di ammortamento delle attrezzature per il periodo temporale incorrente dalla revoca del servizio al termine naturale del contratto, determinati sulla base delle schede d'analisi di costo, allegate al contratto;
3. il riconoscimento di un mancato guadagno determinato nella misura del 2,5% lordo per anno di revoca, determinato sul prezzo in vigenza all'atto di cessazione del servizio, esclusi i rimborsi versati per lo smaltimento e/o trattamento.

Non sono soggette a nessun vincolo o disposto specifico eventuali acquisizioni di immobili, impianti tecnologici, contenitori eventualmente utilizzati per l'appalto, fatto salvo specifico accordo commerciale tra la affidataria ed il soggetto subentrante.

Nessun altro onere o rimborso, diverso da quanto previsto dal presente articolato, può essere richiesto a nessun titolo, in quanto condizione accettata all'atto della sottoscrizione di contratto.

Art. 42



Inserito al 4° comma quanto già riportato nell'art. 23 del C.S.A. dalla frase "Ad integrazione di quanto stabilito nell'Art. 20" fino alla frase "o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo."

Nuovo articolo a seguito di modifica:

#### Articolo 42 - Penali

Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;
- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;
- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni;

-in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti (es. livelli di raccolta differenziata conseguiti), il Gestore è comunque da considerarsi soggetto all'applicazione di penali con decurtazione del corrispettivo commisurato allo scostamento registrato rispetto all'obiettivo definito.

In ogni caso il Gestore avrà diritto ad addurre motivazioni e giustificazioni, secondo la procedura di cui al successivo art. 43; in caso di insufficiente motivazione, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste.

Ad integrazione di quanto stabilito nell'Art. 20 del CSA "Obiettivi minimi e relative premialità o penalità" il Comune di Monza potrà applicare le ulteriori seguenti penalità:

1) In caso di conferimento a smaltimento come rifiuti urbani residui di rifiuti provenienti da raccolte differenziate da parte degli utenti domestici o non domestici, il Comune di Monza potrà applicare all'I.A. sanzioni amministrative da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 25.000,00, mediante provvedimento a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune di Monza. Resta comunque salva la facoltà del Comune di Monza di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi di tale inadempienza, come previsto all'art. 25. In caso di inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti, il Comune di Monza potrà applicare all'I.A. sanzioni amministrative da un minimo di € 1.000,00 (mille) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), mediante provvedimento a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune di Monza. Resta comunque a carico dell'I.A. l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l'I.A. avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell'I.A. saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata RR al domicilio dell'I.A. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

2) Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, pulizia del suolo pubblico sia manuale che automatizzata, il Comune di Monza, in caso di mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata raccolta dei sacchetti, la raccolta indifferenziata dei rifiuti differenziati, il mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti od il mancato



conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili da raccolta differenziata, la mancata vuotatura dei contenitori e di quelli della piattaforma ecologica, la mancata vuotatura dei cestini stradali, il mancato spazzamento di una via o di un'area pubblica, deterrà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto incaricato dal Comune di Monza tramite pec e/o raccomandata, la somma da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni contestazione, a meno che il fatto non costituisca una inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in occasione della mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nel CSA e nel Disciplinare tecnico prestazionale (allegato 3 al CSA).

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza e le somme saranno accantonate. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'I.A. anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dall'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento e/o nel disciplinare prestazionale del Comune di Monza, sono inoltre applicate le seguenti penalità:



OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (IN EURO)
Esecuzione dei servizi	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni giorno	2.000,00 per mancato servizio
Modalità esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione).	150,00 per singola contestazione
Esecuzione incompleta	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni singolo servizio	250,00 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	150,00 per singola contestazione
Variazione delle modalità organizzative	Mancata esecuzione dei servizi richiesti dal Comune di Monza	200,00 per giorno di ritardo
Reportistica	Mancata consegna di documentazione amministrativa - contabile	150,00 per giorno di ritardo
Mezzi/Attrezzature	1) Inadeguato stato di manutenzione degli mezzi e attrezzature impiegate; 2) malfunzionamento del sistema GPS di localizzazione della flotta;	1.000,00 per singola contestazione
Mezzi/Attrezzature	Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder.	10,00 per singola contestazione
Obblighi	Non aver tenuto sollevato indenne il Comune di Monza da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto	3.000,00 per singola contestazione
Rapporto con l'utenza	Scorretto comportamento, mancata identificazione del personale e/o dei mezzi tramite cartellini di riconoscimento (dipendenti) o adesivi (per i mezzi); violazione dei principi di riservatezza delle informazioni	50,00 per singola contestazione
Comunicazioni	mancato funzionamento di numero verde, fax o email per comunicazioni dei cittadini	100,00 €/giorno x segnalazione
Campagne informazione e sensibilizzazione	Informazione non effettuata periodicamente; documentazione a supporto incompleta o inesatta ai sensi dell'art. 34 del presente CSA; documentazione non inoltrata correttamente. (Oltre alla decurtazione del valore della campagna informativa previsto nel canone del servizio).	1.000,00 €/violazione
Raccolta e smaltimento rifiuti	Conferimento all'impianto di trattamento dei rifiuti urbani residuali di rifiuti provenienti da RD, o da utenti non abilitati al conferimento di RU o assimilati	2.000,00 euro/violazione
Personale	Mancata corrispondenza tra operatori che devono essere previsti (in funzione dei rispettivi servizi, per qualifiche, ore dedicate, numero) e quelli realmente attivati in riferimento ai successivi Art. 31 - Personale in servizio e 35 - Avvio dei Servizi (art. 6 del DPT)	500,00 per giorno di difformità
Mezzi	Mancata corrispondenza tra dotazioni di mezzi di servizio rispetto a quanto indicato al successivo art. 32 - mezzi ed Attrezzature	500,00 € x ogni giorno di difformità. 2.000 € al giorno



		dopo la quinta contestazione
<b>Mezzi ed attrezzature</b>	Mancata messa in servizio dei mezzi e delle Attrezzature, nei termini indicati nel successivo art. 32 - Mezzi ed Attrezzature, e 35 - Avvio dei servizi (art. 6 del DPT)	<b>500,00 per giorno di ritardo</b>
<b>Controllo</b>	Mancato o cattivo funzionamento, o difformità prestazionale, del funzionamento di controllo remoto sito presso il Comune di Monza, di cui all'art. 10	<b>500,00 € x ogni giorno di malfunzionamento. 2.000 € al giorno dopo la quinta contestazione</b>
<b>Controllo</b>	Mancata trasmissione, con le modalità indicate all'Art. 10, della Programmazione dei Servizi o della Reportistica	<b>200 € x ogni difformità, al giorno</b>
<b>Comunicazioni</b>	Mancato o cattivo funzionamento, o difformità prestazionale, del Sito Web rispetto ai contenuti di cui all'art. 34	<b>200,00 €/giorno x segnalazione</b>
<b>Campagna di comunicazione</b>	mancato avvio nei termini prescritti della Campagna di comunicazione e della distribuzione dei contenitori, di cui all'art. 34 e 35 del C.S.A	<b>1.000,00 per giorno di ritardo</b>
<b>Piattaforma ecologica comunale</b>	gestione deficitaria della Piattaforma Ecologica comunale	<b>1.000,00 per singola violazione</b>
<b>Altre</b>	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	<b>150,00 per singola inadempienza</b>

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Monza nei confronti dell'I.A. per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'I.A. rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'I.A. non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune di Monza, questa, a spese dell'I.A. stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune di Monza sulla rata del canone in scadenza. E' facoltà del Comune di Monza risolvere il Contratto qualora l'I.A. si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell'organizzazione dei servizi, o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo.

Qualunque ritardo o mancanza del Gestore nell'adempimento degli obblighi scaturenti dal Contratto comporterà l'applicazione di una penale, così come sopra indicato.

Si deve comunque considerare a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

Qualora i tempi e le modalità dell'inadempimento non consentano un adeguato recupero o l'affidamento a terzi, il Comune oltre alla penalità potrà chiedere il rimborso o procedere a decurtazione in sede di pagamento, per la mancata o ridotta prestazione determinata dall'effettivo inadempimento in termini di personale, mezzi ed



attrezzature; applicando i costi unitari riportati e vigenti all'atto della contestazione, nell'apposito elenco prezzi.

Allegato M: eliminato nel titolo il termine "penali" e sostituito con "Ordinanze comunali per la regolazione dei servizi"  
Cancellata l'intera frase da "L'allegato verrà" fino alla parola "(Art. 42)".

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e in tutti gli allegati.

Considerato che la documentazione pubblicata potrebbe essere soggetta ad ulteriori rettifiche, in considerazione delle richieste di chiarimenti e delle FAQ, si invitano gli interessati a controllare frequentemente la pagina web del bando in modo da prendere visione della documentazione aggiornata.

Distinti saluti.

Il R.U.P. Dirigente del Settore  
Governo del Territorio, SUAP,  
SUE, Patrimonio  
(Arch. Alberto Gnoni)